


	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
	- "Sezione AIL di Forlì-Cesena Organizzazione di Volontariato - Sezione -
	autonoma dell'AIL Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e
	mieloma"
	PARTE PRIMA
	DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E ADESIONE
	ARTICOLO 1
	Denominazione, sede e durata
	1/1 È costituita l'Associazione denominata "Sezione AIL di Forlì-Cesena Organizzazione di Volontariato - Sezione autonoma dell'AIL Associazione Italiana
	contro le Leucemie-linfomi e mieloma", in breve "AIL Forli-Cesena ODV"
	L'Associazione farà uso, nella denominazione sociale e in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV", nonché del logo dell'AIL Nazionale.
	1/2 La sede legale è stabilita in Forlì.
	1/3 Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, ove ne ricorra l'esigenza, eventuali delegazioni. Le delegazioni sono articolazioni organizzative di
	AIL Forlì-Cesena ODV, prive di autonomia giuridica, le cui attività sono imputate ad ogni effetto, anche contabile, alla medesima Associazione locale.
	1/4 L'Associazione si ritiene costituita con l'adesione di non meno di venti soci.
	1/5 L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta in qualsiasi momento
	dall'Assemblea dei Soci secondo quanto stabilito all'art. 25.
	1/6 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
	solidarietà sociale.
-	ARTICOLO 2
	Adesione all'Associazione Italiana contro le Leucemie - linfomi e mieloma -
	AIL Nazionale
	2/1 La Sezione AlL Forli-Cesena ODV aderisce all'AlL Nazionale in qualità di
	socio ed agisce nel rispetto del suo Statuto, dei Regolamenti generali che ne disciplinano l'attività e degli obiettivi previsti dal medesimo Statuto dell'All. Nazionale, condividendone gli indirizzi, gli scopi, le finalità e conformandosi alle sue direttive.
	2/2 La Sezione AIL Forli-Cesena ODV gode di autonomia giuridica, gestionale, di bilancio, patrimoniale e operativa nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.
	2/3 Eventuali controversie tra AIL Nazionale e la Sezione AIL Forlì-Cesena ODV saranno devolute alla competenza del Collegio dei Probiviri nazionale
	SCOPI E FINALITA', ATTIVITA'
	ARTICOLO 3
	Scopi e finalità dell'Associazione
	3/1 L'Associazione opera senza scopo di lucro e persegue, nell'ambito
	provinciale di riferimento, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità
	sociale in armonia con le finalità statutarie ed operative dell'AIL Nazionale.
	3/2 L'Associazione ha per scopo il sostegno, la promozione, lo sviluppo e la
	diffusione della ricerca scientifica per la prevenzione e la cura delle leucemie,
	linfomi e mieloma e delle altre ematopatie, nonché l'organizzazione e il
	miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio-sanitaria a favore dei malati
	leucemici, di altri ematopatici e delle loro famiglie, privilegiando il volontariato,
	senza fini di lucro.



persuasione, stimolo e pressione;
 collaborare con le Autorità, con i Servizi Sanitari e con le altre istituzioni competenti nell'organizzazione e nel miglioramento sia dei servizi, strutture e
attrezzature, sia dell'assistenza sanitaria e di quella socio-sanitaria, in favore dei
malati ematologici e delle loro famiglie.
8) curare la preparazione di volontari che intendano impegnarsi attivamente
nell'assistenza ai pazienti, sia all'interno delle strutture sanitarie che a domicilio,
predisponendo anche l'attività per il miglioramento della qualità dei servizi offerti
ai pazienti stessi;
 incrementare i rapporti tra pazienti per favorire aiuti reciproci e scambi di esperienze sotto il profilo sanitario, sociale e psicologico, al fine di sviluppare una
vicendevole solidarietà e di pervenire ad una migliore conoscenza delle patologie,
delle terapie e dei centri di cura;
 diffondere e divulgare la conoscenza delle patologie ematologiche,
predisponendo iniziative di sensibilizzazione rivolte a operatori sanitari e
all'opinione pubblica, in modo da rendere sempre più ampia la consapevolezza dei
progressi raggiunti dalla ricerca;
11) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le proprie finalità
istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni.
12) educare, istruire e formare professionalmente
4/3 Le suddette attività dovranno essere svolte, prevalentemente in favore di terzi,
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con
prestazioni personali, spontanee e gratuite
4/4 L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra
menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e ad esse strumentali, secondo i
criteri e nei limiti consentiti ai sensi di legge, anche con specifico riferimento alle
previsioni in materia di volontariato.
4/5 Al Consiglio di Amministrazione compete deliberarne la loro puntuale
individuazione.
RISORSE E STRUMENTI, ENTRATE E PATRIMONIO
ARTICOLO 5
Risorse e strumenti
5/1 Tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Associazione potrà compiere ogni operazione necessaria e/o utile alla realizzazione degli scopi
associativi. In particolare potrà:
a) svolgere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, in
proprio o mediante convenzioni;
b) acquisire, senza fini di speculazione finanziaria, partecipazioni in Enti o
Società;
c) rilasciare fideiussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale;
d) acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in
locazione, in uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture,
aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere e mezzi di
trasporto
5/2 L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari alla realizzazione degli scopi
istituzionali attraverso attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e
continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o
erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi,
inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



5/3 Per le attività di interesse generale prestate, la Sezione AIL Forlì-Cesena ODV può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e	
documentate. L'esercizio remunerativo tuttavia è concesso a condizione che	
rimanga secondario e strumentale rispetto allo svolgimento delle medesime attività	
dietro il mero rimborso delle suddette spese.	
ARTICOLO 6	
Entrate e Patrimonio	
6/1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:	
a) quote associative versate dai soci;	
 b) contributi, oblazioni, erogazioni liberali da chiunque effettuate per il perseguimento degli scopi istituzionali, siano esse generiche o finalizzate alla 	
realizzazione di specifiche attività intraprese dall'Associazione;	
c) donazioni, eredità e legati;	
 d) contributi, rette, borse di studio, rimborsi, e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi da parte dello Stato e delle Regioni, nonché di Enti pubblici e privati italiani e stranieri; 	
e) proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività, patrocinate, promosse, gestite da e nell'interesse dell'Associazione e da questa autorizzate:	
 f) ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con l'oggetto sociale tra cui rendite patrimoniali e proventi da attività diverse secondarie e strumentali. 6/2 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili 	
e dal Fondo di dotazione. Tutto il patrimonio, ad eccezione dei beni vincolati ad	
una particolare destinazione dal donatore o testatore, è disponibile per le spese di	4
funzionamento, mantenimento ed investimento dell'Associazione.	2
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque	1
denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e di quelle	
secondarie e ad essa strumentali, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
6/3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi	
e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, nonché	
componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di	
scioglimento individuale del rapporto associativo.	
SOCI, DIRITTI E DOVERI, PERDITA DELLA QUALIFICA	
ARTICOLO 7	
Soci	ď
7/1 L'Associazione si compone di Soci in numero non inferiore a venti persone fisiche.	
Possono essere Soci tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli	ĺ
scopi e le finalità dell'Associazione, sono mosse da spirito di solidarietà, si	ĺ
impegnano a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività per	
il perseguimento delle finalità associative, e versino la quota associativa minima	ı
stabilita dal Consiglio di Amministrazione.	Ē
7/2 1 Soci sono ammessi, previa presentazione di apposita domanda scritta, con	ì
delibera del Consiglio di Amministrazione comunicata all'interessato ed annotata	1
nel libro Soci.	
Le iscrizioni decorrono dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione.	i
7/3 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione comunica	1

può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci
Ai sensi dell'art.17 comma 4 D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. ————————————————————————————————————
7/8 L'attività del Volontario, Socio e non, occasionale o non occasionale, mossa da spirito di solidarietà, e prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, non può
essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
ARTICOLO 8
Diritti e doveri dei Soci
8/1 Tutti i Soci hanno il diritto di:
a) votare in Assemblea purché in regola con il pagamento della quota associativa;
b) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
c) eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei
bilanci e consultare i verbali delle delibere assembleari
8/2 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi
all'amministrazione.
8/3 Tutti i Soci hanno il dovere di:
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 9
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione
a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; b) versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Socio escluso di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. In particolare, l'esclusione è deliberata per:
a) aver tenuto un comportamento pregiudizievole per l'Associazione, i suoi
organi e i suoi associati ovvero per inosservanza delle norme del presente
Statuto e/o dei Regolamenti eventualmente previsti;
b) morosità, per mancato pagamento della quota associativa protratto per
almeno tre anni e decorsi trenta giorni dal ricevimento di invito scritto a provvedere al pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione; 3) causa di morte
9/2 I Soci che abbiano esercitato il diritto di recesso, che siano stati esclusi e in ogni altro caso di scioglimento del rapporto associativo, non possono ripetere i
contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
PARTE SECONDA
ORGANI SOCIALI ED ALTRE FUNZIONI, GRATUITA' DEGLI ORGANI
SOCIALI
ARTICOLO 10
Organi ed altre funzioni
10/1 Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) l'Organo di Controllo.
10/2 Contribuiscono alla esecuzione ed attuazione delle decisioni assunte dagli
organi, pur non essendo tali, qualora nominati, il Segretario e il Tesoriere.
10/3 L'associazione è retta dall'atto costitutivo, dal presente statuto e dagli
eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione. I
regolamenti interni potranno riguardare anche aspetti di natura gestionale o amministrativa.
amministrativa ARTICOLO 11
Gratuità degli organi e delle cariche sociali – conflitto di interessi 11/1 Ai componenti degli organi sociali e per qualunque altra carica o funzione
non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello
svolgimento della funzione.
11/2 Il predetto principio può non applicarsi ai componenti dell'organo di controllo
in possesso dei requisiti di professionalità cui al codice civile.
11/3 Gli organi della Sezione AIL Forlì-Cesena ODV, ad eccezione dei
componenti dell'Organo di Controllo, ove ricorra un'ipotesi di conflitto di
interessi, non possono essere contemporaneamente nominati in organi o assumere
incarichi in altre associazioni, Enti del Terzo Settore, società che operino in
medesimi o analoghi settori.
11/4 La materia del conflitto di interessi è disciplinata dal Regolamento AIL
Nazionale.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 12
Composizione dell'Assemblea
12/1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da
tutti i Soci iscritti nel libro Soci.
12/2 Hanno diritto di votare alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci in
regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro Soci. Non si


12/3 Hanno altresì diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordin senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo e del Com	
Scientifico	
12/4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua asse	
dal Vice Presidente (ovvero da quello più anziano di età nel caso in cui ve ne	
due) o, in difetto, da chi venga designato dalla maggioranza dei soci presenti.	
ARTICOLO 13	
Competenze dell'Assemblea	
 13/1 L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:	
a) elegge, determinandone il numero, e revoca i membri del Consigli Amministrazione;	
b) nomina e revoca il Presidente;	
c) nomina e revoca i membri effettivi e i supplenti dell'Organo di Cont	
ovvero l'unico componente in caso di organo monocratico;	
d) nomina e revoca, quando previsto dalla legge ovvero qualora lo rit	
opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nei casi i	
questa funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo;	
e) si pronuncia, ove richiesto dall'interessato, sulle domande di ammissione	
accolfe dal Consiglio di Amministrazione;	
f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'esclusione	e dei
 g) delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui sia previsto dalla legge, red 	
cura del Consiglio di Amministrazione;	
h) determina la quota associativa annuale, nei casi in cui il Consigli	
Amministrazione non vi provveda;	
i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e prom	uove
azioni di responsabilità nei loro confronti;	
j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
k) delibera su ogni altro argomento attinente alla gestione ad essa sottopost	
Consiglio di Amministrazione e su quant'altro ad essa demandato per leg	
per statuto.	
13/2 L'Assemblea in sede straordinaria ha i seguenti compiti: a) delibera sulle modifiche dello Statuto;	
, and a second s	
 b) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scis dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio; 	
c) delibera il trasferimento della sede nell'ambito di un Comune diverso da q	
dove è istituita la sede legale;	
d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla	
approvazione dal Consiglio di Amministrazione	
13/3 L'Assemblea dei Soci può nominare Benemeriti coloro che, a suo giu	
hanno acquistato particolari meriti nel perseguire lo scopo associativo e Or	
coloro che, a suo giudizio, illustrano l'Associazione con la loro adesione	
ARTICOLO 14	
Convocazione dell'Assemblea	
14/1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Presidell'Associazione, o da chi ne fa le veci, non meno di quindici giorni prima	
	della



data fissata per l'adunanza in prima convocazione
nell'avviso di convocazione. 14/3 Le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno quindici giorni, a mezzo invito per lettera raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o attraverso posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente che permetta la conferma della ricezione, da inviarsi anche a solo uno dei recapiti indicati nel libro soci. L'avviso è
inviato altresì ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Scientifico e ai membri dell'Organo di Controllo. L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.
In tutti i casi l'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della convocazione e l'indicazione delle materie e degli argomenti da trattare. L'avviso può anche indicare la data per la seconda convocazione, che non deve
avere luogo nello stesso giorno della prima. 14/4 Il luogo in cui si tiene l'Assemblea può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione
14/5 Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea vi siano modifiche dello Statuto l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere affisso e comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione.
14/6 L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno, una entro il 31 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e l'altra entro il 30 aprile, salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale, quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.
14/7 L'Assemblea, tanto in via ordinaria che straordinaria, può essere inoltre
convocate.
a) per decisione del Consiglio di Amministrazione; b) su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci;
c) su richiesta, scritta e motivata, dell'Organo di Controllo.
14/8 Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione o che ne fa le veci; in mancanza, chi viene designato dalla
maggioranza dei Soci presenti
14/10 Il Presidente dell'Assemblea nomina due scrutatori che lo assistono
nello spoglio delle schede segrete sulle nomine o su altro argomento di sua
competenza, salvo che la votazione avvenga in forma palese.
ARTICOLO 15
Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
15/1 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la
presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda
convocazione, invece, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto
15/2 L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita: sia in prima sia in
seconda convocazione, a norma dell'art. 21 del codice civile
L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle
sequenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione,
che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare
e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire regolarmente gli
interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione
simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno
15/3 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta
solo da altri soci che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione nei
casi previsti nel successivo comma 4. Non sono ammesse più di tre deleghe per
ciascun socio. Ogni socio ha un solo voto
15/4 Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed in
quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di
Amministrazione non hanno diritto di voto.
15/5 Le delibere dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, sono
prese a maggioranza dei voti.
15/6 Allo stesso modo l'Assemblea provvede alla nomina degli organi sociali e, in
caso di parità di voti, si considera eletto:
 a) per il Consiglio di Amministrazione, colui che sia Socio da maggior tempo,
b) per l'Organo di Controllo, il candidato che abbia ricevuto un numero maggiore
di voti a seguito del ballottaggio;
c) in caso di ulteriore parità si considera eletto il più anziano di età.
15/7 Per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo occorre la presenza di
almeno i tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
15/8 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del
patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
15/9 Delle riunioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie si redige verbale
debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro delle
adunanze e delle deliberazioni assembleari.
15/10 Le delibere assembleari saranno rese note a tutti i soci, anche a quelli non
intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.
15/11 Le delibere prese in conformità al presente Statuto e alla legge
obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PRESIDENTE E VICEPRESIDENTI
ARTICOLO 16
Composizione del Consiglio di Amministrazione
16/1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque e un
massimo di undici membri, eletti dall'Assemblea tra i propri soci e svolgono la loro
attività gratuitamente.
16/2 Decadono i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a
tre riunioni consecutive.
16/3 Il consiglio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
16/4 In caso di dimissioni, revoca o decesso di uno o più Consiglieri, gli altri
provvederanno a sostituirli con gli associati primi esclusi nelle votazioni per la
nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, quelli così nominati

resteranno in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo, oppure, in assenza di associati esclusi nelle suddette votazioni, i Consiglieri in carica provvederanno a sostituirli con delibera consiliare e si procederà a nuova
nomina attraverso la convocazione dell'Assemblea dei Soci. I Consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla scadenza dell'originario Consiglio di
Amministrazione
componenti; gli altri componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei soci convocata d'urgenza – dai consiglieri restanti o, in mancanza dall'Organo di Controllo – abbia rieletto il Consiglio.
Competenze del Consiglio di Amministrazione
17/1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o il presente statuto riservano inderogabilmente all'Assemblea dei Soci.
a) nomina, nel proprio seno, quando non vi abbia provveduto l'Assemblea dei
Soci, il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare legalmente l'Associazione in ogni sede, convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le adunanze consiliari, sovraintendere alla verbalizzazione e all'esecuzione delle
deliberazioni assembleari e consiliari, compiere quant'altro previsto dalla legge o
dallo Statuto;
 b) nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, e revoca, Segretario e Tesoriere, determinandone altresì i poteri. La carica di Segretario può essere cumulabile con quella di Tesoriere;
c) nomina nel proprio seno, e revoca, i Vicepresidenti dell'Associazione, nel numero massimo di due, i quali coadiuvano il Presidente e - nell'ordine predeterminato o in difetto di anzianità di carica o, occorrendo, di età – ne fanno le veci in caso di suo impedimento, assenza, mancanza, o dimissioni, con poteri di rappresentanza e quelli delegati per esercizio delle funzioni attribuite dal Consiglio a ciascuno di essi;
d) nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico e il suo Presidente; e) delibera sulla ammissione dei soci e motiva l'eventuale decisione di non ammissione;
f) stabilisce la quota associativa annuale;
g) delibera il trasferimento della sede dell'Associazione, ove lo ritenga
opportuno e sempre nel medesimo Comune in cui è istituita la sede legale;
h) istituisce eventuali delegazioni;
i) stipula, esegue, modifica e risolve contratti e convenzioni, anche di carattere economico – finanziario per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative
nell'ambito degli indirizzi programmatici, nonché compie ogni altro atto ed
operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che a suo giudizio sia necessaria o utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne, in tutto o in parte, l'esecuzione;
j) assume o dimette dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento
normativo ed economico, nomina e revoca consulenti, concordandone i compensi; k) presenta all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo, quello consuntivo e il
Bilancio sociale, quest'ultimo nei casi in cui sia previsto dalla legge, ciascuno
corredato da una relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento
ad i fatti di riliavo della gestione, ponché i Programmi e le attività allo studio, in



19/6 Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e da Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d Amministrazione.
19/7 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per
teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa
essere identificato da tutti gli altri e che sia in grado di intervenire in tempo reale
durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e
visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto
nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta consiliare, a
fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
ARTICOLO 20
Presidente e Vicepresidente
20/1 11 Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente
dell'Associazione e la rappresenta legalmente a tutti gli effetti, anche in giudizio
Egli ha il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e
grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare
avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e
convenzioni e compromessi e qualunque altro atto connesso o consequenziale
20/2 Il Presidente, oltre ai compiti a lui attribuiti dal presente Statuto.
convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e le adunanze del Consiglio di
Amministrazione, sovraintende alla verbalizzazione e all'esecuzione delle
deliberazioni assembleari e consiliari, compie quant'altro previsto dalla legge o
dallo Statuto
20/3 Egli resta in carica per tre anni e comunque fino alla cessazione de
Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile.
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due).
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 În caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE
20/4 In caso di dimissioni o di impedimento grave, le veci del Presidente vengono assunte dal Vicepresidente (ovvero dal Vicepresidente più anziano di età se ve ne sono due). ORGANO DI CONTROLLO, COMITATO SCIENTIFICO E TESORIERE

b) presenta all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una
relazione sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
c) provvede, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare
l'Assemblea dei Soci o il Consiglio di Amministrazione;
d) monitora l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 in merito
allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e
ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del
patrimonio;
e) attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in
conformità alle linee guida di cui allo stesso D.lgs. 117/2017;
f) provvede a quant'altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal
presente statuto
21/6 Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal
Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di
Controllo.
21/7 La revisione legale è svolta, nei casi previsti dalla legge ovvero qualora lo
ritenga opportuno, da un revisore legale, o da una società di revisione, oppure
dall'Organo di Controllo, purché costituito da revisori legali iscritti nell'apposito
registro
21/8 L'incarico è conferito dall'Assemblea dei Soci che ne stabilisce il compenso.
ARTICOLO 22
Comitato Scientifico
22/1 Il Consiglio di Amministrazione elegge il Comitato Scientifico composto da
non meno di tre membri – anche non soci – nominando tra essi il Presidente
I componenti durano in carica per tre anni, sono rieleggibili e svolgono la loro
attività gratuitamente.
22/2 II Comitato Scientifico esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine
all'utilizzo dei fondi dell'Associazione per attività di assistenza, studio e sostegno
alla ricerca, collaborando a tal fine con il Consiglio di Amministrazione
22/3 Il Comitato viene convocato dal suo Presidente, con un preavviso di almeno
cinque giorni, con libertà di forme, e assicurando che siano indicati l'ora e il luogo
della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.
22/4 Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza
dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
22/5 Delle riunioni si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal
Segretario e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato
Scientifico
ARTICOLO 23
Tesoriere e Segretario
23/1 Qualora nominati, il Tesoriere e il Segretario durano in carica per l'intero
mandato del Consiglio di Amministrazione, salvo dimissioni, revoca o decadenza.
23/2 Il Tesoriere sovrintende all'attività amministrativa nonché alla gestione
patrimoniale e a quella finanziaria attraverso lo svolgimento delle seguenti
mansioni:
a) tenuta e conservazione dei registri e della contabilità dell'Associazione;
b) gestione della cassa e dei conti correnti bancari e\o postali, disponendo dei
poteri di firma nei limiti e secondo le condizioni stabilite con delibera del
Consiglio di Amministrazione;
c) stesura del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
THE THEORY OF THE PROPERTY OF

 d) periodico aggiornamento e informativa sulla situazione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione nel corso delle riunioni del Consiglio
di Amministrazione cui partecipa senza diritto di voto.
23/3 Le competenze del segretario saranno declinate nel regolamento
dell'Associazione.
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI, SCIOGLIMENTO, RINVIO
ÿ ARTICOLO 24
Esercizio sociale e Bilanci
24/1 L'esercizio sociale inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
24/2 Per ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione presenta
all'Assemblea dei Soci:
a) entro il 31 gennaio il Bilancio Preventivo dell'anno in corso con allegata la
situazione finanziaria al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) entro il 30 aprile il Bilancio d'esercizio Consuntivo e il Bilancio Sociale -
quest'ultimo nei casi in cui sia previsto dalla legge - dell'anno precedente
24/3 Il bilancio consuntivo e il bilancio sociale - quest'ultimo nei casi in cui sia
previsto dalla legge - approvati dall'Assemblea dei Soci della Sezione sono inviati
all'AlL Nazionale entro il 31 maggio successivo all'approvazione, nonché
pubblicati sul sito internet della Sezione. Gli Enti del Terzo Settore non iscritti nel
registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
24/4 Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto
gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla
relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e
gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 25
Scioglimento dell'Associazione
25/1 L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea dei soci in sede
straordinaria, convocata e costituita ai sensi del presente Statuto
25/2 In particolare l'Associazione si scioglie qualora il numero dei Soci sia
inferiore a venti e non venga ricostituito in numero superiore entro un anno
25/3 L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, con le stesse
maggioranze:
a) nomina uno o più liquidatori determinando le modalità di liquidazione del
patrimonio ai sensi dell'art. 30 del codice civile e degli artt. 11- 21 delle
disposizioni di attuazione del medesimo;
b) delibera, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore di cui D.lgs. 117/2017, quando istituito, sulla devoluzione del
patrimonio all'AIL Nazionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
ARTICOLO 26
Rinvio
26/1 Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si
applicano le norme dello Statuto dell'AIL Nazionale, del Codice Civile e delle altre
land object in matric in matrice in 117/0017
leggi vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 117/2017 e sue successive
modifiche e/o integrazioni.

a dicionnou di pate

Argan Co Polo

10180